



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 17-01-2024

Oggetto: Servizi a domanda individuale afferenti al servizio politiche sociali, educative e giovanili - esercizio 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciassette** del mese di **gennaio** alle ore **11:45** nel Comune di Villacidro, nella sede Comunale / con l'ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, si è adunata la Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Sindaco **Ing. Federico Sollai**

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Sollai Federico	Sindaco	Presente in videoconferenza
Piras Dario	Vice-Sindaco	Presente in videoconferenza
Erbì Marco	Assessore	Presente in videoconferenza
Aru Maura	Assessore	Presente in videoconferenza
Balloi Christian	Assessore	Presente in videoconferenza
Porcu Loredana	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale presenti n. 6. Totale assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Efsia Contini.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n° 55, convertito con modificazioni in Legge 26.04.1983, n° 131, ha stabilito l'obbligo per i Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità Montane, di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale e determinare, ove necessario contestualmente, le tariffe e le contribuzioni;
- che con D.M. 31 dicembre 1983 vennero individuati i servizi a domanda individuale;
- che l'art. 5, comma 1, L. 23 dicembre 1992, n. 498, prevede che "A modificazione di quanto previsto nell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale";
- che l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/ 2006 (legge finanziaria 2007), dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che

- il Ministro dell'Interno con suo decreto del 31 dicembre 1983 ha precisato:
 - a** - che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
 - i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
 - i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;
 - i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
 - b** - che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
 - c** - che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

Considerato

- che i costi complessivi di gestione dei servizi suddetti, da prendere a riferimento, devono comunque comprendere ai sensi dell'art. 243, comma 3, T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, fra l'altro:
 - a - gli oneri diretti ed indiretti di personale;
 - b - le spese per acquisto di beni e servizi;
 - c - le spese per i trasferimenti;

Dato atto

- che l'individuazione dei costi è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio; rispetto alla percentuale deliberata, a consuntivo si farà riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate;
- che l'art. 14, comma 1, del D.L. 415/89, convertito con modificazioni dalla L. 38/1990, prevede che dall'anno 1990 gli enti locali debbano coprire i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% con proventi tariffari e contributi finalizzati. Peraltro, a partire dal 1994, con l'entrata in vigore del nuovo regime di Finanza Locale, il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 14 si rivolge, secondo quanto dispone l'art. 45 - comma 4 del D. Lgs. 504/1992, soltanto nei confronti degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie,

- che per questo Ente, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, né l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto;

Visto

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, nel testo modificato dall'art. 6 del D. Lvo. 23.03.1998, n° 56 ed integrato dall'art. 54 - comma 1 - lett. a), della Legge 23.12.2000, n° 388, il quale così recita testualmente:
"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
"1.bis Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";

Dato atto

- che per l'anno 2024 i servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune – Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili sono i seguenti:
a - Nido d'Infanzia - La Pimpa
b - Laboratori estivi Infanzia presso la struttura del Nido d'Infanzia La Pimpa o presso strutture scolastiche assegnate temporaneamente dal Dirigente Scolastico al Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili (per bambini che frequentano la scuola dell'Infanzia)
c - Assistenza Domiciliare

Ritenuto

- proporre le tariffe, le fasce di reddito ed esenzioni con il relativo indicatore ISEE di cui ai prospetti e alle tabelle all'uopo predisposti dal Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanile, nelle percentuali di copertura dei servizi indicate nelle medesime, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Visto

- l'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 che prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) secondo specifici principi;

Visti

- il D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;
- il Decreto Interministeriale del 7/11/2014, pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione;
- l'articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 relativo Bonus asilo nido erogato dall'INPS
- La recente Legge di bilancio per l'anno 2024 (approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213) relativamente ad ulteriori misure sul bonus nido erogato dall'INPS;
- la Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a) e smi che prevede Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune e privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis").
- l'art. 7, comma 11, della L.R. n. 30/2020 per cui la misura "Nidi gratis" è estesa a tutti i nidi e micronidi pubblici e privati, anche se non acquistati in convenzione dal Comune;

Considerata

- la necessità di stabilire le tariffe per assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale;

Visti

- il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
- il regolamento di contabilità,

ACQUISITI

- sulla presente deliberazione il parere favorevole:
 1. del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1° del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);
 2. del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA**DI RICHIAMARE**

- le premesse riportate in narrativa e qui integralmente recepite per divenire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI FISSARE

- per tutti i motivi espressi in premessa, le tariffe, fasce di reddito, modalità di riduzione ed esenzione delle quote di contribuzione dei seguenti servizi a domanda individuale anno 2024 afferenti al Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili: Nido d'Infanzia e servizi all'Infanzia, Assistenza domiciliare, rispettivamente come da allegati A) B) C);

DI DICHIARARE

- previa apposita separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267

PARERE in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Roberto Spanu

PARERE in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Gabriela Curreli

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to Ing. Federico Sollai

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Efsia Contini